

UFFICIO ITALIANO CAMBI - Provvedimento 11 luglio 2002: Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Parte I - 1. Generalità

L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (di seguito: "d.lgs. n. 374/1999") stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito "UIC").

Nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (di seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto nello stesso articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilità con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attività professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 374/1999 e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento. In esso vengono indicati la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonché le forme di pubblicità dell'Elenco.

2. Ambito di applicazione

A mente dell'articolo 2 del Regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: "Testo unico bancario") di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

Possono iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le società ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel d. lgs. n. 374/1999 e nel Regolamento.

In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta.

Le attività finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- l'assunzione di partecipazioni;
- la prestazione di servizi di pagamento, in cui è compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto money transfer);

- l'intermediazione in cambi.
Il contenuto di tali attività è specificato nel decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Testo unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni.
Secondo l'articolo 2, comma 2, del Regolamento, non svolgono agenzia in attività finanziaria e, dunque, non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco:
- coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse e gestite dagli intermediari a ciò autorizzati;
- i fornitori di beni e servizi che promuovono e concludono contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale.

3. Altre attività esercitabili

I soggetti iscritti nell'Elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili (articolo 5 del Regolamento).

E' strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria:

- l'attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del Testo unico bancario, in conformità alle norme di settore applicabili;
- altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) i quali, dunque, possono svolgere altre attività, oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.

Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.

4. Norme applicabili

Agli agenti in attività finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- gli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, recanti disciplina in materia di requisiti di onorabilità, così come attuati dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517;
- l'articolo 3, comma 4, del Regolamento, che condiziona la permanenza dell'iscrizione nell'Elenco all'effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
- l'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, che prevede che gli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgano la propria attività per il tramite di persone fisiche iscritte nell'Elenco;

- l'articolo 3, comma 6, del d.lgs. n. 374/1999, secondo il quale l'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'Elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni applicabili e può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti;
- l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999, a termini del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'Elenco per gravi violazioni di norme di legge, del d.lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso;
- l'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999 e l'articolo 6, commi 3, 4 e 5, del Regolamento, relativi ai presupposti e alla procedura per la sospensione dall'Elenco.

4.1 Obblighi antiriciclaggio

Agli agenti in attività finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. n. 374/1999, recanti, in particolare:

- obblighi di identificazione e registrazione della clientela;
- obbligo di segnalazione all'UIC delle operazioni sospette rilevate nel corso dell'attività.

Le modalità dell'identificazione e della registrazione, nonché le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 374/1999, inoltre, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari, può indicare i dati registrati ai sensi dell'articolo 4 dello stesso d.lgs. n. 374/1999, che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi.

Parte II - 1. Iscrizione

Possono iscriversi nell'Elenco:

- le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 374/1999;
- le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 374/1999;
- i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione

2.1. Persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome, il comune ovvero lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale, la cittadinanza, il domicilio in Italia, ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare:

- che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
- di non aver riportato, in Italia o all'estero, condanne penali con sentenza irrevocabile rilevanti ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni applicative;
- di non essere destinataria, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei reati che, se accertati con sentenza irrevocabile, comportano la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'eventuale applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il titolo di studio posseduto;
- la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

- l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);
- le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
- l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale e il codice fiscale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - B che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Possono iscriversi nell'Elenco le società in possesso dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel Codice Civile e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero. Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede legale in paesi extracomunitari l'iscrizione è subordinata al riscontro dell'adeguamento del paese di origine ai principi e alle cautele espressi nelle Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente sede legale all'estero, devono essere riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soggetti esteri devono indicare lo Stato in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.

Deve altresì risultare con chiarezza che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. Ad eccezione dei soggetti che intendono offrire esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire, l'oggetto sociale non può prevedere lo svolgimento congiunto di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento.

Deve essere, altresì, allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonché l'attestazione relativa all'oggetto sociale.

b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:

- che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento;
- la sussistenza delle condizioni previste nell'articolo 5 del Regolamento;
- gli agenti in attività finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attività.

Visto l'articolo 3, comma 3, lett. b), n. 2), del d.lgs. n. 374/1999, nonché i decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517:

- i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo di società italiane o i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione di stabili organizzazioni di soggetti esteri, devono rilasciare apposite dichiarazioni, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, relative al possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

- per quanto riguarda l'onorabilità dei partecipanti al capitale, le relative dichiarazioni dovranno essere rilasciate, utilizzando la modulistica appositamente predisposta:

- con riferimento alle società per azioni, dai soci che possiedono una partecipazione in misura superiore al 5 per cento delle azioni con diritto a voto (articolo 1, comma 1, d.m. 30 dicembre 1998, n. 517) e comunque dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico bancario;
- con riferimento alle altre tipologie di società, da tutti i soci non amministratori.

c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:

- il capitale sociale sottoscritto e versato o l'eventuale fondo di dotazione versato in Italia dalla stabile organizzazione;
- l'ambito territoriale di svolgimento dell'attività (nazionale, regionale, provinciale, comunale);

- le attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività di agenzia;
- l'intermediario preponente, specificando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI;
- l'esistenza di sedi secondarie, con indicazione dell'indirizzo, del CAP, del comune e della provincia di ciascuna di esse.

La domanda di iscrizione può essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato storico della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).

3. Comunicazioni

3.1. Persone fisiche

Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

3.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

Il legale rappresentante della società ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - B, che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.

La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.

3.3. Comunicazione di effettivo svolgimento dell'attività

Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti trasmettono all'UIC, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.

Entro il 30 marzo di ogni anno successivo, i soggetti iscritti nell'Elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, nella quale attestano che l'agenzia in attività finanziaria viene effettivamente svolta, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.

Limitatamente alle persone fisiche che svolgono l'attività conformemente a quanto previsto nell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale, il codice fiscale e il numero d'iscrizione nell'Elenco delle società iscritte nell'ambito delle quali esse operano.

4. Contenuto e pubblicità dell'Elenco degli agenti in attività finanziaria

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria contiene le seguenti indicazioni:

- cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale degli agenti in attività finanziaria;
- indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;
- data di iscrizione.

L'Elenco degli agenti in attività finanziaria viene pubblicato sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).

Parte III - 1. Requisiti di onorabilità

Gli agenti in attività finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- dagli agenti in attività finanziaria che operano in qualità di persone fisiche;
- dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;
- dai soggetti che svolgono funzioni di direzione presso le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri che esercitano l'agenzia in attività finanziaria;
- dai partecipanti al capitale di società italiane che esercitano l'agenzia in attività finanziaria. Rilevano anche le partecipazioni detenute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

2. Procedura per la verifica dei requisiti

Entro il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte attestano all'UIC la permanenza dei requisiti di onorabilità attraverso il modello UIC/AG - VIG, che forma parte integrante del presente Provvedimento.

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per le società e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello UIC/AG - VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato dei carichi pendenti;
- le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;

- altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;
- dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilità.

3. Sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco. Essa deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - A.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.

La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri iscritte nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La decadenza dalla carica deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo unico bancario a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate all'UIC.

Parte IV - 1. Cancellazione e sospensione

1.1. Procedura di cancellazione su istanza della parte

La domanda di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (ovvero, nei casi previsti nel successivo punto c), dal liquidatore o dal curatore fallimentare).

La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta, su istanza di parte, nelle seguenti ipotesi:

- cessazione dello svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
- cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come cessione ad altro soggetto, fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno del soggetto iscritto;
- adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La domanda di cancellazione può essere corredata da documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta.

1.2. Procedura di cancellazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999.

Qualora siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del d.lgs. n. 374/1999, o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato.

Entro trenta giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare deduzioni. Valutate le eventuali deduzioni, l'UIC può proporre la cancellazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze che la dispone con provvedimento motivato.

1.3. Sospensione

Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999, due ipotesi nelle quali può essere disposta la sospensione cautelare dall'Elenco:

- a seguito della contestazione di gravi violazioni di legge, di norme del d.lgs. n. 374/1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, nel corso del procedimento di cancellazione;
- per le sole persone fisiche, qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione di cui al n.1) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'UIC e previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione. L'adozione del provvedimento di sospensione viene proposta qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di ritenere che possa essere compromesso il regolare svolgimento dell'attività ovvero possano continuare o aggravarsi le violazioni contestate o gli effetti di esse.

Per effetto della sospensione è inibito lo svolgimento dell'attività di agenzia.

1.4. Cancellazione d'ufficio per cessazione dell'attività di agenzia o per accertata inattività

L'UIC dispone d'ufficio la cancellazione in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento.

Parte V

1. Disposizioni in materia di rapporti con l'intermediario

Nell'espletamento della loro attività, gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli

intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attività svolta.

2. Disposizioni in materia di rapporti con la clientela

L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti:

- deve documentare la propria qualità di soggetto iscritto nell'Elenco previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, indicando il numero di iscrizione;
- deve indicare l'intermediario per conto del quale opera, con il relativo numero di iscrizione nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario;
- deve consegnare, ove richiesto, copia del contratto con il quale gli è stato conferito l'incarico di agenzia e dell'eventuale procura per la sottoscrizione dei contratti.

3. Ritiro dalla circolazione e trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità

Secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n.350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; nei casi di ritiro dovrà essere compilato un verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002.

4. Disposizioni in materia di documentazione amministrativa e trattamento dei dati personali

Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato Testo unico, nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'UIC si riserva di predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.

Roma, 11 luglio 2002

Il Presidente

Tabella dei codici natura giuridica

SNC	Società in Nome Collettivo
SAS	Società in Accomandita Semplice
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SPA	Società Per Azioni
SAPA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Société À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Sociedade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership

OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera

Codice carica

- 01 Direttore generale o equivalente
- 03 Sindaco effettivo
- 04 Sindaco supplente
- 05 Presidente collegio sindacale
- 06 Amministratore
- 07 Presidente consiglio d'amministrazione
- 08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
- 09 Amministratore delegato
- 10 Altre cariche
- 11 Amministratore unico
- 12 Accomandante

Causale cessazione

- 01 Morte o sopravvenuta incapacità
- 02 Dimissioni
- 03 Fine incarico
- 04 Decadenza (articolo 109, comma 2, del Testo unico bancario)
- 05 Sospensione dall'incarico (articolo 109, comma 3, del testo unico bancario)
- 06 Altra causale (specificare)